



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO

per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione di interventi integrativi sociali (ex servizi integrativi sociali diretti Misura B2)

a favore di persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e
persone maggiorenni con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato
a valere sulle risorse del Fondo non Autosufficienza

Misura Servizi periodo Ottobre 2026 – Dicembre 2028

1

CAPITOLATO TECNICO

Composizione del voucher e definizione dei costi ammissibili (allegato 1 – Avviso Pubblico di Accreditamento)

Art. 1 Finalità

Finalità del presente avviso è qualificare l'offerta territoriale degli interventi a favore delle persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato e delle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale di cui alla ex Misura B2 – FNA, attraverso l'accREDITamento di Enti erogatori in possesso di idonei requisiti.

In particolare l'accREDITamento consente di:

- garantire la libera scelta da parte dei cittadini nella selezione e nell'utilizzazione dei servizi e delle prestazioni;
- ottemperare la legge regionale 3/2008 e le successive circolari attuative in materia di accREDITamento dei servizi della rete sociale;
- sostenere il miglioramento della qualità del servizio, evidenziandone gli aspetti complementari e migliorativi della rete dei servizi;
- erogare prestazioni uniformi ed omogeneizzare le modalità di controllo e di valutazione;
- ampliare il numero di erogatori e consentire lo sviluppo della qualità e dell'efficienza delle loro prestazioni mediante una qualificata concorrenza fra gli stessi;
- conferire centralità alla figura e al ruolo attivo del cittadino nell'ambito del suo progetto assistenziale e nell'esercizio del diritto di scelta del fornitore.

Art. 2 Oggetto dell'AccREDITamento

L'accREDITamento comporta l'iscrizione nell'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI DELL'AMBITO TERRITORIALE BS EST PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI a valere sulle risorse del Fondo Non Autosufficienza - Misura Servizi (ex interventi sociali diretti B2).

Tali destinatari, come declinato nella DGR di Regione Lombardia n. XII/6320 del 15/06/2026 sono:

Persone anziane non autosufficienti a basso assistenziale (a partire dai 70 anni) e **persone maggiorenni con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato** (che non abbiano ancora compiuto il 70° anno di età), residenti in uno dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 3 Brescia Est, assistiti al domicilio, che evidenziano limitazioni delle capacità funzionali tali da compromettere significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale.

La non autosufficienza e le condizioni di disabilità sono certificate attraverso:

- certificazione di disabilità grave ai sensi della legge 104/1192 art. 3 comma 3;
- certificazione della condizione di disabilità ad esito del procedimento di valutazione di base (D.Lgs. 62/2024);



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

- indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- valutazione di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e smi (art 27 D.Lgs. 29/2024) e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità.

I voucher degli interventi integrativi sociali a cui si riferisce il presente bando di accreditamento sono erogabili solo in seguito ad esito positivo della valutazione multidimensionale e della definizione del Progetto Individuale; fatta eccezione, come previsto da DGR n. 6320/26 e seguenti Linee operative del 24/07/2026, per le persone in continuità, in carico alla Misura B2 – FNA 2024 con progetto individuale ancora valido al 30/06/2026.

2

Con riferimento alla Dgr n. XII/6320 e alle “Indicazioni operative per l’attuazione del Programma Regionale per la non autosufficienza 2025-2027” di Regione Lombardia, **gli interventi previsti dalla Misura Servizi** di cui al Fondo Non autosufficienza e/o a valere su altre risorse specificamente dedicate nel corso del triennio di esercizio 2026/2028 e previste ad integrazione del FNA (ad esempio il Fondo Caregiver) **devono essere previsti dal Progetto Personalizzato (PP)/Progetto assistenziale Individuale (PAI)/Progetto di Vita (PdV) nell’ottica del SOLLIEVO alla famiglia/caregiver e di STIMOLO alla persona** anche attraverso progetti che offrono la possibilità di trascorrere fuori casa alcune ore per attività finalizzate all’aggregazione/inclusione sociale ma senza configurarsi come iscrizione formale presso Servizi ed Unità d’offerta.

Gli interventi erogabili dagli enti accreditati devono perseguire i seguenti obiettivi:

1. **offrire supporto e sollievo ai caregiver familiari**, anche attraverso servizi mirati e flessibili: il sistema di interventi prevede l’attivazione di servizi personalizzati e modulabili in base ai bisogni specifici della famiglia, come **l’assistenza domiciliare**, i servizi di sollievo temporaneo (respiro) e il supporto psicologico favorendo la creazione di reti di supporto formali e informali (es. Gruppi mutuo aiuto) che riducano l’isolamento e migliorino la capacità di gestione delle situazioni di cura.

2. **favorire il benessere complessivo e il miglioramento della qualità della vita delle persone non autosufficienti con disabilità e anziane**: le azioni dovranno essere orientate a garantire una presa in carico globale della persona, valorizzandone l’autonomia residua e promuovendo la partecipazione alla vita sociale. In quest’ottica, potranno essere sviluppati interventi di carattere sociale anche integrati a quelli sociosanitari, servizi domiciliari e semiresidenziali, nonché iniziative di inclusione sociale e di sostegno alle attività quotidiane.

L’accreditamento costituisce altresì presupposto necessario affinché l’Azienda Speciale Brescia Est acquisti direttamente dall’ente accreditato scelto dal beneficiario, ovvero individuato all’interno del PP/PAI/PdV, le prestazioni specifiche volte a garantire la piena possibilità della permanenza al domicilio e nel suo contesto di vita, nonché attività di natura educativo - socializzante e prestazioni di respiro rivolte al caregiver, così come previsto dalla DGR n. 6320/26 e successive Indicazioni Operative.

L’inserimento nell’Albo dei Soggetti Accreditati non comporta alcun obbligo a carico dell’Ambito Territoriale per la richiesta di interventi oggetto del presente bando.

Art. 3 Il voucher sociale

Il voucher sociale sostiene gli interventi diretti svolti dal soggetto erogatore accreditato, individuato dal beneficiario e dalla sua famiglia, congiuntamente agli operatori coinvolti in sede di redazione del progetto individuale per la Misura Servizi (ex B2). Il dettaglio degli interventi è puntualmente declinato nel Progetto Individuale redatto dall’Equipe di Valutazione Multidisciplinare.



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

I periodi di erogazione, a valere sulle risorse del Fondo non autosufficienza per il triennio 2025/2027

Sono stabiliti in:

- Ottobre/Dicembre 2026 per gli interventi a valere sulla Misura Servizi esercizio 2026
- Gennaio/Dicembre 2027 per gli interventi a valere sulla Misura Servizi esercizio 2027
- Gennaio/Dicembre 2028 per gli interventi a valere sulla Misura Servizi esercizio 2028

3

L'accesso agli interventi, il periodo in dettaglio e il corrispondente valore del voucher sono stabiliti in sede di EVM in relazione alla presenza o meno dei requisiti di continuità, oppure dal mese successivo all'assegnazione del beneficio ex Misura B2.

Le procedure relative all'erogazione degli interventi oggetto del presente Bando in favore di soggetti residenti nell'Ambito Territoriale Sociale n.3 Brescia Est sono regolate nel Patto di Accreditamento che definisce i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti.

Art. 4 Valore e composizione dei voucher

- Il valore mensile riconosciuto per gli interventi destinati alle persone anziane non autosufficienti (già gravi) a basso assistenziale è definito in € 300,00 (quota stabilita da DGR)
Valore massimo sui 15 mesi € 4.500,00
- Il valore mensile riconosciuto per gli interventi destinati alle persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato (già gravi) è definito in € 150,00 (quota stabilita da DGR)
Valore massimo sui 15 mesi del € 2.250,00

A valere sul Fondo Non Autosufficienza anni 2025/2026, come già stabilito dal Piano delle Assegnazioni all'Ambito Brescia Est sono disponibili per gli esercizi 2026/2027 i seguenti complessivi importi:

Destinatari	Risorse
Persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale	€ 422.779,97
Persone adulte con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato	€ 27.000,00

Alle risorse sopra riportate potranno aggiungersi eventuali residui FNA 2024 e le assegnazioni finanziarie dell'annualità 2027 FNA.



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

Art. 5 Attività erogabili tramite il voucher sociale: tipologie ed elenco prestazioni

Il piano delle attività socioassistenziali ed educative erogabili tramite il voucher sociale è concordato con il beneficiario in sede di definizione del PP/PAI/PdV e comprende le tipologie di Interventi Integrativi Sociali (IIS) previste dalla Dgr 6320/2026, differenziate in funzione della specifiche necessità di sostegno.

- A. Assistenza domiciliare sociale. Assistenza sociale integrata con i servizi sanitari – comma 162 lett. a) L.234/2021
- B. Servizi sociali di sollievo - comma 162 lett. b) L.234/2021
- C. Servizi sociali di supporto - comma 162 lett. c) L.234/2021

La formulazione “a pacchetto”, permette di prevedere nei progetti individualizzati, la compresenza e/o la modulazione delle tre tipologie sopra riportate.

- 1. Pacchetto ad ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE
- 2. Pacchetto ad ALTA INTENSITA' INCLUSIVA

Il primo si caratterizza per la costruzione di una risposta finalizzata al sollievo/sostegno al domicilio erogata con attività a prevalenza assistenziale (almeno il 60%), il secondo offre la possibilità di una fuoriuscita dal contesto familiare per sperimentare attività del tempo libero in contesti aggregativi e che favoriscono una partecipazione sociale attiva.

Per meglio comprendere la composizione dei pacchetti si riportano di seguito le specifiche attività e le figure professionali coinvolgibili nell'erogazione:

PACCHETTO	Tipologia intervento	FIGURE PROFESSIONALI	STRUTTURA DEL VOUCHER
1. ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE	Assistenza di sollievo ai caregiver	Assistente di base	Almeno 60% del valore del voucher
	Potenziamento SAD	Ausiliario socio assistenziale	
	Mantenimento/potenziamento o delle abilità motorie e	Chinesiologo, terapeuta occupazionale	Su indicazione del Progetto Individuale e da concordare fra caregiver e coordinatore degli interventi
	Mantenimento e stimolazione delle abilità cognitive	Educatore / animatore sociale	Su indicazione del Progetto Individuale e da concordare fra caregiver e coordinatore degli interventi
	Sostegno emotivo e consulenza al caregiver	Psicologo	Su indicazione del Progetto Individuale e da concordare fra caregiver e coordinatore degli interventi
2. ALTA INTENSITA' INCLUSIVA	Accompagnamento presso realtà esterne al contesto familiare	Assistente di base	Su indicazione del Progetto Individuale e da concordare fra caregiver e coordinatore degli interventi
	Assistenza di sollievo ai caregiver	Assistente di base	Su indicazione del Progetto Individuale e da concordare fra caregiver e coordinatore degli interventi
	Partecipazione ad attività di gruppo, inclusione sociale	Educatore, assistente all'autonomia	Su indicazione del Progetto Individuale e da concordare fra caregiver e coordinatore degli interventi
	Sostegno emotivo e consulenza al caregiver	Psicologo	Su indicazione del Progetto Individuale e da concordare fra caregiver e coordinatore degli interventi



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

5

INTERVENTO	ATTIVITA' - a titolo esemplificativo e non esaustivo
a) Assistenza di sollievo ai caregiver	Attività assistenziale domiciliare di base, a cadenza fissa o per periodi specifici: • aiuto domestico, quale pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti; • lavaggio, stenditura e stiratura indumenti e biancheria; • preparazione pasti; • affiancamento in pratiche burocratiche; • affiancamento presso il domicilio in caso di brevi assenze del caregiver
b) Potenziamento SAD	Attività assistenziale domiciliare professionale, ad integrazione e potenziamento di interventi SAD già attivi, a cadenza fissa o per periodi specifici
c) Mantenimento/potenziamento delle abilità motorie Mantenimento e stimolazione delle abilità cognitive	Attività volte a consolidare e/o mantenere: • le conoscenze, la memoria; • l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana; • le capacità comunicative; • la cura della propria persona; • l'apparato fisico/muscolare
d) Sostegno emotivo e consulenza al caregiver	Attività di supporto individuale e/o di gruppo finalizzato al rinforzo emotivo, all'addestramento nella assunzione del ruolo di cura
e) Accompagnamento presso realtà esterne al contesto familiare	Attività di supporto per: • disbrigo di pratiche e commissioni varie (acquisto generi alimentari, richiesta ricette, acquisto farmaci, pagamento bollette ecc.); • raggiungimento di uffici o strutture pubbliche e private
f) Partecipazione ad attività di gruppo, inclusione sociale	Accompagnamento e facilitazione della partecipazione a percorsi di gruppo: sport, inclusione, ricreazione, formazione.

L'articolazione degli interventi, fatta salva la prevalenza assistenziale per i "pacchetti 1" od educativa per i "pacchetti 2" sarà differentemente costruita in relazione al singolo Progetto Individuale e definita nel dettaglio operativo fra caregiver e coordinatore degli interventi dell'operatore economico accreditato.



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

Per la composizione delle prestazioni che possono essere coperte dal voucher sociale è necessario fare riferimento ai seguenti parametri economici:

Figura professionale	Costo orario
Assistente di base	23.00€/24.00
ASA	26.00€ /28.00€
Assistente educatore (AdP)	26.00€/28.00€
Educatore	30.00€/32.00€
Psicologo, Chinesologo, Terapista occupazionale	42.00€/45.00€

6

Il costo orario, trattandosi di voucher, è da intendersi IVA inclusa se dovuta, ed è omnicomprensivo dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi (funzione di coordinatore degli interventi compreso).

L'attività del coordinatore degli interventi dovrà favorire il principio della continuità assistenziale, declinato attraverso la pertinenza degli interventi ed il mantenimento dei contatti necessari e funzionali con la rete dei servizi attivi sul nucleo familiare interessato dall'intervento.

A tal fine, per gli interventi della durata superiore a mesi 6:

- relativamente a voucher per persone anziane non autosufficienti (già gravi) a basso assistenziale dovrà essere garantita una disponibilità di **ore 6** da parte del coordinatore degli interventi per la partecipazione ad incontri della rete dei servizi, su consenso informato del caregiver familiare e su indicazione del casemanager;
- relativamente a voucher per persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato (già gravi) dovrà essere garantita una disponibilità di **ore 3** da parte del coordinatore degli interventi per la partecipazione ad incontri della rete dei servizi, su consenso informato del caregiver familiare e su indicazione del casemanager;

Per i soli interventi della durata uguale o superiore a mesi 12:

- relativamente a voucher per persone anziane non autosufficienti (già gravi) a basso assistenziale dovranno essere redatte due relazioni (una intermedia e una finale) inerenti gli OUTCOME dell'intervento rispetto agli obiettivi individuati nel PP/PAI/PdV e deve essere garantita una disponibilità di **ore 10** da parte del coordinatore degli interventi per la partecipazione ad incontri della rete dei servizi, su consenso informato del caregiver familiare e su indicazione del casemanager;
- relativamente a voucher per persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato (già gravi) a basso assistenziale dovranno essere redatte due relazioni (una intermedia e una finale) inerenti gli OUTCOME dell'intervento rispetto agli obiettivi individuati nel PP/PAI/PdV e deve essere garantita una disponibilità di **ore 6** da parte del coordinatore degli interventi per la partecipazione ad incontri della rete dei servizi, su consenso informato del caregiver familiare e su indicazione del casemanager.

Art. 6 Personale

Art. 6.1 disposizioni generali

Per tutte le attività di gestione del servizio, oggetto del presente capitolato, l'operatore economico accreditato si avvarrà di proprio personale (o di personale da essa incaricato) di ambo i sessi, adeguatamente formati e preparati, che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

7

Sin dall'inizio del servizio, l'operatore economico accreditato deve quindi disporre di risorse umane idonee e adeguate, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a regola d'arte, assicurando la continuità del servizio in tutto l'arco di durata dell'appalto, e limitando i fenomeni di turn-over nell'ambito dei servizi continuativi, dello specifico progetto, o comunque della specifica presa in carico.

L'aggiudicatario dovrà entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di attivazione di qualsiasi intervento previsto dal presente capitolato individuare i professionisti da incaricare per il progetto e entro i successivi - giorni offrire la disponibilità per l'incontro di attivazione. Laddove tali tempi non vengano rispettati si procederà alla verifica della revoca di accreditamento ai sensi dell'articolo 12 del presente Capitolato.

L'operatore economico accreditato deve provvedere alla tempestiva sostituzione del personale, in modo da scongiurare l'interruzione dei servizi, con priorità per quanto concerne le esecuzioni delle attività tipo a) e b). Per gli ulteriori servizi, considerata l'importanza della continuità nel rapporto professionista/utente, la sostituzione verrà concertata e richiesta, di norma, per le sole assenze che si protraggano per un periodo superiore a 15 giorni. È in ogni caso onere dell'appaltatore di sostituire il personale entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta.

Con l'effettiva attivazione del voucher, l'operatore economico accreditato espressamente solleva e rende indenne l'Azienda Speciale Consortile ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

Art. 6.2 personale referente e coordinatore degli interventi

L'operatore economico accreditato rende disponibili, per le necessità espresse ed implicite del Committente ed ai fini di un ottimale coordinamento, le seguenti figure referenti, i cui curricula dovranno essere forniti dopo l'aggiudicazione (più funzioni possono essere svolte da una stessa figura):

- a) **Referente per i rapporti tra Committente e Organizzazione** – figura di sufficiente autonomia decisionale che rappresenti la Direzione dell'ente accreditato per tutte le questioni afferenti al contratto ed alla sua gestione amministrativo contabile;
- b) **Coordinatore degli interventi** per la gestione delle specifiche dei voucher, per la gestione della relazione diretta con il caregiver familiare del beneficiario, con il personale del Committente e le tutte le altre figure attive, operativo sui servizi, con le seguenti funzioni:
 - definire i dettagli del piano di lavoro con il caregiver del beneficiario del voucher
 - garantire il buon funzionamento del servizio svolto dagli operatori;
 - individuare gli operatori per ciascun progetto di intervento;
 - essere referente per le parti (caregiver e committente) in caso di esigenze di revisione del progetto individuale, compatibilmente con la cornice delineata nel patto con la famiglia.

Il coordinatore degli interventi dovrà essere inquadrato nel livello E1 del CCNL indicato nei documenti di gara, ovvero analogo inquadramento del diverso CCNL ritenuto equivalente. Nel caso di inquadramento inferiore dovrà in ogni caso essere prevista un'indennità che consenta il raggiungimento del medesimo livello retributivo previsto per il livello E1. Nella Carta del Servizio dovrà essere evidente la modalità di contatto fra il caregiver familiare e il coordinatore degli interventi come referente per il voucher attivato, esplicitando orari di reperibilità e modalità di contatto.

Art. 6.3 requisiti professionali richiesti

Per i servizi e le progettualità previste dal presente capitolato l'operatore economico accreditato dovrà a mettere a disposizione risorse dotate dei seguenti requisiti formativi ed esperienziali:

Il Coordinatore degli interventi

- Laurea in scienze sociali o del servizio sociale o laurea in scienze dell'educazione o in psicologia
- Esperienza almeno biennale in analoga posizione

Assistente di Base/Assistente familiare

- Personale non qualificato, opportunamente formato dall'ente gestore
- Esperienza di lavoro almeno biennale di affiancamento al servizio sociale



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

- Criterio preferenziale, l'iscrizione al registro territoriale delle assistenti familiari

Ausiliario socio assistenziale

- Attestato di Qualifica professionale di ASA
- Riqualificazione in OSS (Operatore Socio-Sanitario)

Assistente educatore

- Operatore in possesso di diploma di scuola secondaria
- Esperienza di lavoro almeno biennale nel ruolo

Educatore sociosanitario/sociopedagogico

- Laurea triennale abilitante in Educazione Professionale (classe L/SNT/2 nelle Professioni sanitarie)
- Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19) o titoli equipollenti previsti dalla normativa (come la Legge Iori / Legge 55/2024)

Psicologo

- Laurea magistrale in psicologia, iscrizione all'albo professionale
- Esperienza di lavoro almeno biennale di affiancamento al servizio sociale

Chinesiologo

- Figura riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), in possesso Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Classe di laurea L-22)

Terapista occupazionale

- Laurea triennale in Terapia Occupazionale (Classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione)

8

Art. 7 Attivazione degli interventi

Qualora un ente accreditato sia individuato dal beneficiario o dalla sua famiglia, in sede di definizione del Progetto Individuale, per l'erogazione del corrispondente voucher sociale, l'Azienda Speciale una volta ricevuta, valutata ed ammessa la richiesta ne dà comunicazione formale al soggetto erogatore.

Al termine delle complessive prestazioni previste dal voucher sociale, il soggetto accreditato esecutore emetterà regolare documento fiscale intestato all'Ambito con preciso riferimento al beneficiario.

Nella fattura dovrà essere indicata, quale modalità di pagamento, l'incasso di "Voucher sociale Misura Servizi (ex B1) - FNA 2025/2026"

L'avvenuto accreditamento NON comporta automaticamente la possibilità di erogazione delle prestazioni tramite voucher sociale, ma unicamente l'iscrizione all'albo.

Art. 8 Impegni del soggetto erogatore

Il soggetto erogatore si impegna:

- ad attuare gli interventi di cui all'articolo 6 a seguito della richiesta di cittadini residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Brescia Est, assegnatari del voucher sociale FNA Misura Servizi (ex B1) ad assicurare l'erogazione del servizio come previsto nel progetto individuale e comunque **almeno** nella fascia oraria dalle 8:00 alle 20:00 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato);
- a garantire la reperibilità di un referente del servizio in orario d'ufficio da lunedì a venerdì, il cui nominativo dovrà essere dichiarato nella domanda di accreditamento.

Art. 9 Debito informativo

Nel periodo di validità dell'accreditamento il soggetto erogatore dovrà dare formale comunicazione all'ASC Brescia Est di tutte le variazioni che intervengano rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative che riguardano i criteri e i requisiti dichiarati in sede di accreditamento.



La comunicazione dovrà pervenire entro 15 giorni dalla variazione a mezzo PEC all'indirizzo asc@pdzbsest.it.

Art. 10 Responsabilità del Soggetto erogatore

I servizi oggetto dell'accreditamento dovranno avere le caratteristiche previste dal presente Capitolato Tecnico. Ferme le altre previsioni normative e contrattuali, il Soggetto erogatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 1490 del Codice civile (garanzia per vizi della cosa venduta) e dell'art. 1497 del Codice civile (mancanza di qualità).

Ogni Soggetto erogatore dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, a propria cura e spese e mantenere in vigore fino alla scadenza del Patto di Accreditoamento con compagnie di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, la Polizza Responsabilità Civile terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Dipendenti/Prestatori di lavoro (R.C.O.), rilasciata da primaria compagnia assicurativa.

In considerazione del valore/tipologia dei servizi e dei relativi rischi, si richiede un massimale RCTO non inferiore a **€ 2.000.000,00** unico per sinistro con sotto limite per dipendente/prestatore di lavoro non inferiore ad **€ 1.500.000,00**.

In tale copertura dovranno essere ricompresi tutti i danni che il Soggetto erogatore può causare a terzi ivi compresa l'Amministrazione procedente e/o i singoli Comuni.

Sia la garanzia RCT che la garanzia RCO devono valere anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, e, comunque laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ATS ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

Le coperture dovranno essere garantite e/o rinnovate per tutta la durata dell'accreditamento.

Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sul Soggetto erogatore per legge o in forza del Patto di Accreditoamento. Conseguentemente, il Soggetto erogatore sarà pienamente responsabile degli eventuali danni a persone o cose, dell'Amministrazione procedente o di terzi, anche per l'ammontare non assicurato o rientranti nelle eventuali franchigie delle polizze.

Su richiesta dell'Amministrazione procedente, l'Appaltatore fornirà evidenza scritta dell'esistenza delle coperture indicate nel presente paragrafo prima dell'inizio delle attività e comunicherà immediatamente per iscritto all'Amministrazione procedente l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, di una qualsiasi delle suddette assicurazioni. L'Amministrazione procedente non procederà ad alcun pagamento del corrispettivo fintanto che il Soggetto erogatore non abbia fornito evidenza dell'esistenza delle assicurazioni previste nel presente paragrafo.

Il Soggetto erogatore comunicherà alle compagnie assicuratrici qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione dei servizi e farà in modo che le coperture assicurative siano sempre adeguate a quanto previsto nel contratto e, su richiesta, il Soggetto erogatore fornirà all'Amministrazione procedente appaltante copia delle polizze e relative conferme di validità.

Il Soggetto erogatore farà in modo che ogni impresa partecipante a qualsiasi titolo all'esecuzione dei servizi, stipuli e mantenga in vigore a proprie spese analoghe coperture assicurative per quanto di propria competenza.

Si precisa che il Soggetto erogatore sarà esclusivamente responsabile, con totale esonero dell'Amministrazione procedente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, a persone e/o cose, connesso all'esecuzione dei servizi.

In considerazione del completo esonero dell'appaltante e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Amministrazione procedente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il Soggetto erogatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente l'Amministrazione procedente e i Comuni.



Qualora il Soggetto erogatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione procedente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 Facoltà di recesso dal Patto di Accreditamento

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione procedente ha facoltà di recedere, anche disgiuntamente, dal Patto di Accreditamento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine, si richiama altresì l'Allegato II.14 del Codice.

La facoltà di cui sopra è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo P.E.C., con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Amministrazione procedente prende in consegna i servizi e procede agli adempimenti conseguenti.

Il Soggetto erogatore accetta di aver diritto, in caso di recesso, unicamente al pagamento delle regolari prestazioni relative ai servizi eseguiti. In tutti i casi, fermo restando il diritto del Soggetto erogatore al pagamento dei servizi già eseguiti, nessun indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo è dovuto.

L'Amministrazione procedente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dal Soggetto erogatore per inadempimento del Patto di Accreditamento qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo.

Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione procedente, il Soggetto erogatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del Patto a semplice e mera richiesta dell'Azienda, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, al Soggetto erogatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua.

Art. 12 Risoluzione del Patto di Accreditamento

Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei documenti della Procedura e/o contrattuali, l'Amministrazione procedente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere e di dichiarare risolto il Patto di Accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 1, del Codice;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del Patto di Accreditamento da parte del Soggetto erogatore;
- c) manifesta incapacità o inidoneità del Soggetto erogatore nell'esecuzione delle prestazioni (dimostrabile per ritardi nell'esecuzione a causa di conclamata inidoneità di lavoratori e mezzi impiegati, applicazione di procedure esecutive, sequestri conservativi, giudiziari, etc.) ai sensi dell'art. 1461 del Codice Civile;
- d) ai sensi dell'art. 122, co. 2, del Codice, provvedimento definitivo intervenuto nei confronti del Soggetto erogatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011;
- e) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2



della legge 13 agosto 2010, n. 136”) (“D.Lgs. 159/2011”);

- f) sopravvenienza a carico del Soggetto erogatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- g) violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento e/o Codice Etico, cui si rinvia;
- h) ai sensi dell’art. 122, co. 2, del Codice, sentenza di condanna passata in giudicato pronunciata nei confronti del Soggetto erogatore per i reati di cui al capo II, titolo IV, parte V, libro II del Codice;
- i) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione delle prestazioni, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - fallimento o altra ipotesi di insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell’affidamento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- j) ingiustificato rifiuto o ritardo dell’Appaltatore a stipulare il Patto di Accreditamento superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
- k) grave inadempimento all’obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l) nell’ipotesi in cui il Soggetto erogatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga o non autorizzato all’esecuzione delle prestazioni;
- m) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008;
- n) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- o) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;
- p) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- q) violazione delle previsioni di cui alla Documentazione della Procedura, al Patto di Accreditamento e al Capitolato Tecnico nonché delle ulteriori disposizioni ivi richiamate o comunque applicabili.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui sopra, il Patto di Accreditamento si intenderà risolto di diritto non appena l’Amministrazione procedente avrà comunicato al Soggetto erogatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo P.E.C., l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, il Soggetto erogatore accetta di aver diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dall’Amministrazione procedente, fatto salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno fatto valere dall’Amministrazione procedente.

Per tutto quanto non previsto in tale articolo si rinvia all’art. 122 del Codice e al relativo Allegato II.14, alle norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

In caso di risoluzione da parte dell’Amministrazione procedente, il Soggetto erogatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all’esecuzione del Patto a semplice e mera richiesta dell’Azienda, non potendo l’Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, al Soggetto erogatore la tutela possessoria, quella cautelare o d’urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua

Art. 13 Revoca dell’accreditamento

In tutti i casi di recesso o risoluzione del Patto di Accreditamento, come illustrato nei precedenti articoli, l’Amministrazione procedente emetterà apposito provvedimento di revoca dell’accreditamento, ivi



AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona

Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

disponendo le necessarie misure conseguenti.

Il provvedimento sarà debitamente notificato a mezzo p.e.c.. Tuttavia, con la comunicazione di recesso o di risoluzione del Patto di Accreditamento, il Soggetto erogatore dovrà cessare le attività previste dal Patto di Accreditamento, come indicato e specificato nelle comunicazioni che saranno inviate.

L'Amministrazione procedente, qualora lo ritenga opportuno e/o su denuncia e/o segnalazione di Comuni, utenti e terzi, ha facoltà di emettere provvedimenti cautelari di sospensione del Patto di Accreditamento e dei relativi servizi, anche al fine di svolgere le attività istruttorie e di approfondimento richieste. Il Soggetto erogatore è tenuto a sospendere le attività secondo le modalità e i tempi prescritti nel provvedimento di sospensione. Con il provvedimento cautelare, il Soggetto erogatore, non perde la qualifica di soggetto accreditato, ma la stessa risulta temporaneamente sospesa.

In ogni caso di sospensione, il Soggetto erogatore non potrà vantare pretesa alcuna, salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite.

Art. 14 Privacy e tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 101/18 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati.

Secondo normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti delle persone. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Brescia est. Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma aggregata e con modalità informatizzata. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 101/18.

Il direttore

Dott. Giacomo Signoroni

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.